



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 56/2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.L.I.A. ANNO 2024

Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.

Seduta del 27 DICEMBRE 2023 alle ore 12:15, presso la sede municipale del Comune di Grado, in modalità telematica.

Il Commissario Straordinario:
dott. Augusto Viola

Parere favorevole di sola regolarità tecnica. Art.49, D.Lgs. 267/2000
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
(dott. Roberto Antonio Liaci)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
(dott. Roberto Antonio Liaci)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005

Partecipa il Segretario Generale

Il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale adotta la seguente delibera:

VISTO l'art. 23 comma 1 della legge regionale 4 luglio 1997 n.23 in base al quale continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia gli artt. 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 142/1990 in materia di scioglimento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che si è verificata la fattispecie prevista dall'art.39 comma 1 lettera b) n.2 (dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali) della legge n.142/1990 nel testo modificato dall'art.5 comma 2 della legge n.127 del 15.05.1997 quale causa di scioglimento del Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali n.44295/GRFVG di data 29 settembre 2023, con il quale è stato sospeso il Consiglio comunale con decorrenza immediata fino alla data dello scioglimento definitivo e contestualmente è stato nominato il Commissario straordinario dott. Augusto Viola;

DATO ATTO che:

- ❖ il Decreto Legislativo n. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e s.m.i., ha dettato i nuovi principi contabili introducendo i criteri della competenza finanziaria potenziata per le entrate;
- ❖ le previsioni triennali di entrata e di spesa devono rispettare i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria;
- ❖ i principi dell'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile di cui all'allegato n. 4/2 del suddetto Decreto: 3.6 *Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito: a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie;.....* “3.7.5 *Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione. Periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.OMISSISSi raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa. 3.7.6 Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate)”.....*

ATTESO che:

- ❖ la previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi. In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:
 - I.L.I.A. – gettito applicato calcolando le aliquote d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile;
- ❖ le entrate non ricorrenti previste nel bilancio sono costituite dal recupero evasione tributaria;

RILEVATO che la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2023 l'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA – I.L.I.A., che sostituisce l'I.M.U. e si applica nei comuni della regione autonoma Friuli Venezia Giulia”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

RILEVATO che - come da risoluzione 1/DF del 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – la proroga dei termini di legge consente al Comune, anche nei casi di già avvenuta approvazione del bilancio di previsione se antecedente ai termini di legge, di modificare la disciplina tributaria tanto più nel caso di variazioni dettate da modifiche del quadro normativo o da situazioni di emergenza;

RICHIAMATE in quanto compatibili:

- ❖ la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) con cui è stata istituita la nuova disciplina IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- ❖ il D. Lgs. n. 504/1992 e smi;
- ❖ l'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente applicabili con la L. n. 160/2019, relative ad ICI ed IMU;
- ❖ il decreto 7 luglio 2023, (GU N. 172 25/7/2023)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2023 dd. 31/5/2023 avente oggetto “IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - L.R. 14/11/2022 N. 17 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023”;

VISTA la Circolare n. 4/STL/2023 che chiarisce che il decreto Mef dd. 7 luglio 2023 non trova applicazione per i Comuni del Friuli-Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dal citato articolo 14 della L.R. 14/11/2022 N. 17;

CONSIDERATO in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'articolo 14 della succitata legge regionale istitutiva, per gli effetti del comma 767, della legge 160/2019;

RITENUTO di confermare pertanto le vigenti aliquote I.L.I.A. anche per l'anno 2024;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n.21/2003 e s.m.i..

VISTO lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

con i poteri del Consiglio Comunale

- 1) di confermare le vigenti aliquote e detrazioni I.L.I.A. per l'anno 2024, come da prospetto allegato, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che le predette aliquote sono parte integrante del progetto di bilancio 2024-2026 del Comune di Grado;

- 3) di fissare l'importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicato:
- versamenti volontari e in autoliquidazione € 7,00
 - emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso € 12,00
- 4) di trasmettere telematicamente ed inserire la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale Federalismo Fiscale con le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa

Inoltre, attesa l'urgenza,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Commissario Straordinario
Viola dott. Augusto
firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Manto
firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005

IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA – ANNO 2024 allegato

FATTISPECIE IMMOBILI	ALIQUOTA ‰
ABITAZIONE PRINCIPALE (e ASSIMILATE) CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE (ART 9 c. 1 L.R. 17/22)	4 (CON DETRAZIONE DI € 200,00)
PRIMO FABBRICATO AD USO ABITATIVO, DIVERSO DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA (ART 9 c. 2 L.R. 17/22)	9,5
FABBRICATI AD USO ABITATIVO, DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA E ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI CUI ALL'ART. 9 c. 2 (ART 9 c. 3 L.R. 17/22)	9,5
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (esclusi D/10) (ART 9 c. 4 L.R. 17/22)	0
FABBRICATI RURALI STRUMENTALE D/10	0
TERRENI AGRICOLI (senza conduzione diretta) (ART 9 c. 5 L.R. 17/22)	7,6
AREE FABBRICABILI (ART 9 c. 6 L.R. 17/22)	9
FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA ESCLUSI CAT. D (a titolo esemplificativo C/1-C/3-C/5-A/10) (ART 9 c. 7 L.R. 17/22)	9
FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA CAT. D ESCLUSI D/5 (ART 9 c. 7 L.R. 17/22)	7,6
FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA CAT D/5 (ART 9 c. 7 L.R. 17/22)	9,6
IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI COMMI DA 1 A 7 (ART 9 c. 8 L.R. 17/22)	9,5
ALLOGGI ATER E PERTINENZE (CAT. A E C) REGOLARMENTE ASSEGNATI	9,5 (CON DETRAZIONE DI € 200,00)
U.I. PRIVE DI UTENZE E INUTILIZZABILI, NON LOCATE, PER LE QUALI NON C'È OBBLIGO DI PAGAMENTO TARI	10,6

FATTISPECIE IMMOBILI	ALIQUOTA ‰	RIDUZIONE
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO (ART 8 c. 1.c L.R. 17/22)	9,5	IMPOSTA RIDOTTA AL 50%
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO- ARTISTICO (ART 8 c. 1.a L.R. 17/22)	9,5	IMPOSTA RIDOTTA AL 50%
ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (c.d. PATTI TERRITORIALI) (ART 10 c. 1 L.R. 17/22)	9,5	IMPOSTA RIDOTTA AL 75%